

## TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

## SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 55/2021 liq. patr.;

vista l'istanza presentata da meglio identificata in atti e la documentazione allegata;

come

vista la relazione del organismo di composizione della crisi; professionista con le funzioni di

viste le integrazioni alla domanda e alla relazione particolareggiata depositate il 5.7.2021 e il 22.7.2021;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art.14-ter 1. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14-quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di

nonché a carico dei soci

illimitatamente responsabili

\_

per la durata minima di

quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

- a) nomina liquidatore autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;
- b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

- e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del tribunale di Brescia;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che il liquidatore <u>relazioni semestralmente</u> al giudice sulle attività svolte;
- dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di <u>definitiva formazione dello stato passivo</u> in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, quarto comma 1. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma 1. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma 1. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo 1. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma 1. 3/12);
- deposito del <u>rendiconto</u> in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma 1. 3/12).
  Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 18 agosto 2021

Il g.d. dott. Stefano Franchioni

